

DIVISIONE FUNZIONI ISTITUZIONALI
2^ CIRCOSCRIZIONE SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC. 70/08

CITTA' DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II

26 GIUGNO 2008

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in prima convocazione per la seduta del **26 giugno 2008** alle ore 18,45 sono presenti, nell'aula consiliare di Villa Amoretti – C.so Orbassano 200, oltre al Presidente Andrea STARA, i Consiglieri:

BERNARDINI Luisa - BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo - DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA' Giovanni - GENTILE Vito - LOTITO Vito - MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco - PLAZZOTTA Eugenio - POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - RINALDI Mario - RIVOIRA Luciano - RUSSO Anna Maria - RUSSO Giuseppe - SOLA Massimo - SPRIANO Paolo - VALLONE PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 23 Consiglieri.

Risultano assenti n. 2 Consiglieri: LUPI Maurizio – PATERNA Alfredo.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Silvio CORAGLIA ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:

C. 2 – PARERE - MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.2 - PARERE - MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI.

Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Marco MUZZARELLI, riferisce quanto segue:

La Divisione Commercio – Settore Attività Economiche e di Servizio con nota del 9 maggio 2008, assunta al protocollo il 12 maggio 2008 prot. T01.004/1-5900, ha chiesto alla Circoscrizione 2 l'espressione del parere, in ottemperanza al disposto degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2008 02390016 avente ad oggetto: “Modifica al Regolamento per la disciplina delle attività di vendita di quotidiani e periodici”.

Il Regolamento in discorso è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 ottobre 2005 (mecc. 2005 07568/016), in applicazione dei criteri indicati dalla nuova disciplina sul riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, approvata con la legge 13 aprile 1999 n. 108 e con D.lgs 24 aprile 2001 n. 170.

In seguito all'applicazione del suddetto Regolamento il Settore proponente ha riscontrato alcune problematiche relative alla possibilità per gli esercenti, titolari di attività già autorizzate, di trasferirne la sede.

In particolare per le rivendite esclusive (edicole tradizionali), è risultato difficoltoso, nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento di sede, individuare una posizione che non fosse in contrasto con la normativa che prevede il rispetto di una distanza minima da 200 a 400 metri dalle rivendite già esistenti, tenuto conto che il trasferimento è generalmente consentito solo nell'ambito della medesima zona statistica, le cui dimensioni sono piuttosto limitate.

Pertanto, previa consultazione delle organizzazioni di categoria interessate, con la proposta di deliberazione in oggetto sono previste le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina delle attività di vendita di quotidiani e periodici e precisamente:

- viene modificato l'articolo 10 comma 1 del Regolamento consentendo il trasferimento di sede di punti vendita esclusivi già autorizzati entro 50 metri dell'indirizzo di provenienza, per una sola volta, anche in deroga alla distanza minima dalle attività congeneri;
- per le rivendite non esclusive (esercizi che in aggiunta ad altre merci possono essere autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici), al fine di coordinare il testo dell'articolo 10 del Regolamento con quello dell'articolo 5, viene precisato che la distanza minima da rispettare dalle attività congeneri già autorizzate in caso di trasferimento di sede è quella prevista dall'articolo 5 comma 1 (da 400 a 800 metri seconda delle zone);

- viene adeguato l'articolo 1 comma 6 del Regolamento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 306/2005, secondo la quale è consentita, nei punti vendita non esclusivi, la vendita "di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambi i prodotti editoriali", nonché alla D.G.R. 3-683 del 5 agosto 2005 che ha modificato la D.G.R. n. 101-9183/03 prevedendo che i punti vendita non esclusivi possano essere autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della 3^a Commissione, tenutasi in data 27 maggio 2008.

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 e s.m.i., il quale fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali.

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è:

favorevole sulla regolarità tecnica

dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc. 200802390/016 avente ad oggetto: "Modifica al Regolamento per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici."
